

Circolare Agenzia delle Entrate 78/E del 2001

Oggetto:

Disciplina tributaria della previdenza complementare, dei contratti assicurativi e del trattamento di fine rapporto. Decreti Legislativi 18 febbraio 2000, n. 47 e 12 aprile 2001, n. 168. Ulteriori chiarimenti.

Sintesi:

La circolare integrando le istruzioni contenute nella circolare n. 29/E del 20 marzo 2001, fornisce chiarimenti in ordine ad alcune problematiche in materia di disciplina tributaria della previdenza complementare, dei contratti assicurativi e del trattamento di fine rapporto, alla luce delle disposizioni contenute nei decreti legislativi 18 febbraio 2000, n. 47 e 12 aprile 2001, n. 168.

Testo:

Premessa

CAPITOLO I

Disciplina delle forme di previdenza

1. Riconoscimento della deduzione dei contributi da parte del datore di lavoro

2. Fondi pensione preesistenti in regime di prestazione definita

3. Fondi pensione in regime di contribuzione definita

4. Prestazioni in forma periodica. Regime transitorio

5. Somme erogate a titolo di anticipazione a soggetti che al 31 dicembre 2000 risultavano già iscritti a forme pensionistiche

5.1. Anticipazioni erogate a soggetti "nuovi iscritti"

5.2. Anticipazioni erogate a soggetti "vecchi iscritti"

5.3. Erogazione delle prestazioni

CAPITOLO II

Disciplina del trattamento di fine rapporto

1. Detrazioni di imposta

2. Imposta sostitutiva sulle rivalutazioni

3. Recupero dell'anticipo di imposta sul TFR

4. Reddito di riferimento

5. Anticipazioni

Premessa

Ad integrazione delle istruzioni contenute nella circolare n. 29/E del 20 marzo 2001, si forniscono i seguenti chiarimenti in ordine ad alcune problematiche evidenziate dagli operatori e dai contribuenti.

CAPITOLO I

Disciplina delle forme di previdenza

1. Riconoscimento della deduzione dei contributi da parte del datore di lavoro.

Con riferimento ai lavoratori dipendenti, è stato già

precisato che la deducibilita' dei contributi, stabilita dall'articolo 10, comma 1, lettera e-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), deve essere riconosciuta dal datore di lavoro. Infatti, a norma dell'articolo 48, comma 2, lettera h), del TUIR, il datore di lavoro e' tenuto ad escludere direttamente dal reddito di lavoro dipendente gli oneri deducibili di cui all'articolo 10 dello stesso testo unico se direttamente trattenuti (ossia se il versamento delle somme e' avvenuto per il suo tramite).

Inoltre, qualora l'importo complessivo dei contributi versati alla forma pensionistica sia eccedente i limiti previsti dal citato articolo 10, comma 1, lettera e-bis), del TUIR, il sostituto d'imposta deve tener conto dell'eccedenza in sede di tassazione del reddito di lavoro dipendente, applicando le relative ritenute alla fonte ai sensi degli articoli 23 e 24 del D.P.R. 29.09.1973, n. 600.

Al riguardo, e' necessario precisare ulteriormente che, in applicazione delle regole generali di determinazione e tassazione dei redditi di lavoro dipendente ed assimilati, il sostituto d'imposta deve far concorrere alla formazione del reddito di lavoro dipendente i contributi a suo carico relativi alle retribuzioni del periodo d'imposta di riferimento (entro il 12 gennaio dell'anno successivo sempreche' riferite all'anno precedente) e riconoscere come onere deducibile l'importo complessivo dei contributi trattenuti (comprendendo anche quelli a carico del lavoratore) nel limite del doppio della quota di TFR destinata alle forme pensionistiche collettive istituite e, comunque, entro il 12 per cento del reddito di lavoro dipendente assunto al lordo dei contributi e fino al limite massimo di lire 10 milioni (salva la disciplina transitoria previsti per i vecchi iscritti).

Cio' vale indipendentemente dalla data in cui i contributi relativi ad un periodo d'imposta vengano effettivamente versati al fondo pensione.

Inoltre, la deduzione dei contributi puo' essere ripartita su ciascuno dei periodi di paga ricompresi nel periodo d'imposta per il quale e' stato effettuato il versamento dei contributi alla forma previdenziale ovvero essere riconosciuta all'atto dell'effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno relative al medesimo periodo.

2. Fondi pensione preesistenti in regime di prestazione definita

. . .